

- (4) Per quanto riguarda i gruppi di operatori, dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 risulta che le disposizioni di tale regolamento relative ai gruppi di operatori si applicano anche ai gruppi di operatori dei paesi terzi. È opportuno quindi chiarire che le disposizioni di cui agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2018/848 si applicano ai gruppi di operatori dei paesi terzi.
- (5) Per consentire alla Commissione di esercitare la sua supervisione sulle autorità di controllo e sugli organismi di controllo riconosciuti competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi, essi devono presentare alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni sulle loro attività di controllo e sull'attuazione delle norme di produzione biologica. Il presente regolamento dovrebbe specificare le informazioni da includere in tale relazione annuale.
- (6) Ai fini dell'applicazione delle norme dettagliate di produzione sulla produzione di alghe e di animali d'acquacoltura di cui al regolamento (UE) 2018/848 e in particolare all'allegato II di tale regolamento, è opportuno istituire alcune procedure per l'esecuzione di tali obblighi da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nei paesi terzi.
- (7) Le autorità di controllo e gli organismi di controllo dovrebbero istituire procedure per assicurare lo scambio di informazioni tra loro e la Commissione e con altre autorità di controllo e organismi di controllo, con l'organismo di accreditamento e con gli Stati membri. Tale comunicazione dovrebbe avvenire tramite un sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione, che permette lo scambio elettronico di documenti e informazioni.
- (8) Oltre alle norme sulle non conformità di cui al regolamento (UE) 2018/848, occorre prevedere lo svolgimento di indagini su casi sospetti e accertati di non conformità e stabilire gli obblighi a tale riguardo, compresa la necessità di elaborare un catalogo di misure.
- (9) Dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 si evince che le disposizioni relative alle misure precauzionali e alle misure da adottare in caso di non conformità sospetta o accertata contenute in tale regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso si applicano ai paesi terzi. È opportuno quindi stabilire le regole necessarie per quanto riguarda i paesi terzi e la loro situazione specifica.
- (10) Il capo III del regolamento (UE) 2018/848, e gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, stabiliscono norme sul periodo di conversione e sul riconoscimento retroattivo di periodi precedenti. La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. Il periodo di conversione richiesto inizia non prima che l'operatore interessato abbia comunicato l'attività all'autorità di controllo o all'organismo di controllo. A titolo eccezionale e a determinate condizioni, un periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione. Si dovrebbero specificare i documenti che gli operatori dei paesi terzi devono presentare all'autorità o all'organismo di controllo ai fini del riconoscimento retroattivo di un periodo precedente.
- (11) È inoltre necessario stabilire alcuni obblighi di comunicazione per quanto riguarda le norme generali di produzione, nonché determinate deroghe o autorizzazioni specifiche in conformità del regolamento (UE) 2018/848.
- (12) Per analogia con le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione ⁽ⁱ⁾ per quanto riguarda gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe specificare le condizioni alle quali può essere concessa la deroga per le circostanze calamitose che si verificano nei paesi terzi, e il ruolo e gli obblighi dell'autorità o dell'organismo di controllo a tale riguardo.

⁽ⁱ⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5).

